Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 20 SETTEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1967. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già TETI sorteggiate il 4 settembre 1967. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1967. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 sorteggiate il 6 settembre 1967. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1958-1978 sorteggiate il 6 settembre 1967. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1967. — **Immobiliare quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 agosto 1967. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1949-1974 sorteggiate il 4 e 5 settembre 1967. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni - Società Romana Elettricità 6 % 1949-1974, sorteggiate il 5 settembre 1967. — **« Liquigas », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1967. — **Società italiana Mole Abrasivi Ermoli, società per azioni, in Malnate:** Sorteggio di certificati obbligazionari. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Sorteggio di obbligazioni. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** 7ª estrazione di obbligazioni 6 % 1957-1975, sorteggiate il 13 settembre 1967. — **« Silos » Livornesi », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1967. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. 895.

Incremento del ruolo organico dei direttori didattici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo dei direttori didattici delle scuole elementari è modificato come segue:

a) dal 1° ottobre 1967, n. 3821 posti;
b) dal 1° ottobre 1968, n. 4021 posti;
c) dal 1° ottobre 1969, n. 4196 posti;
d) dal 1° ottobre 1970, n. 4371 posti.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1967, n. 806.

Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha sede in Roma.

Art. 2.

I prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti e la tariffa delle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* vengono determinati dal Provveditore generale dello Stato su richiesta dell'Istituto.

I prezzi di vendita e di abbonamento delle predette pubblicazioni sono approvati dal Ministro per il tesoro sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

L'Istituto provvede alla fornitura e alla spedizione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti agli uffici e organi dello Stato, su autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, che, salvo il caso di uffici o di organi che dispongano di idonei stanziamenti di fondi, ne imputa la spesa sul capitolo di bilancio relativo alle forniture dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il Provveditorato generale dello Stato, stabiliti, in applicazione dell'art. 5 della legge, i fabbisogni ordinari e straordinari delle varie Amministrazioni, conferisce all'Istituto le relative commesse, salvo le eccezioni di cui agli articoli 7 e 63 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058.

Alla distribuzione delle pubblicazioni ufficiali, stampate in applicazione del primo comma del presente articolo, provvedono, per quanto riguarda i servizi dipendenti, le Amministrazioni interessate.

Le richieste per le forniture di carta di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge sono inoltrate all'Istituto tramite il Provveditorato generale dello Stato.

Art. 4.

L'Istituto può procedere alla stampa, per la vendita, delle pubblicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge purchè tale attività non intralci le produzioni in corso per le Amministrazioni dello Stato.

Per l'edizione delle opere previste dal quarto comma del cennato art. 2 della legge si applicano le norme degli articoli 4 e 5 del regio decreto 3 aprile 1928, numero 799.

L'Istituto può, inoltre, essere autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato, sentite, ove occorra, le Amministrazioni interessate, a:

1) vendere le pubblicazioni stampate in applicazione dell'art. 5 della legge e del precedente art. 3. Il costo delle copie vendute sarà versato in conto entrate del Tesoro;

2) procedere, per la vendita, a seguiti di tiratura di dette pubblicazioni. In tal caso l'Istituto concorre proporzionalmente alle spese di composizione;

3) eseguire, per la vendita, ristampe delle pubblicazioni medesime. Quando sia utilizzata la precedente composizione l'Istituto verserà in conto entrate Tesoro una quota di concorso alle spese della composizione stessa da stabilirsi caso per caso.

L'attività editoriale dell'Istituto conserva la denominazione « Libreria dello Stato ».

Art. 5.

Le modalità da seguirsi per gli acquisti dell'Istituto e per i lavori di cui all'art. 3 della legge sono stabilite col regolamento di servizio di cui al n. 1 dell'art. 24 della legge.

Art. 6.

La Commissione prevista all'art. 18 della legge determina i tariffari generali delle forniture o i prezzi di singole forniture ordinate all'Istituto dal Provveditorato generale dello Stato per le esigenze delle Amministrazioni statali.

Per le Amministrazioni statali autonome che sono rifornite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, la Commissione determina tariffe e prezzi particolari per le singole forniture. Le altre condizioni di dette forniture sono stabilite da apposite convenzioni.

Per ogni fornitura richiesta, l'Istituto compila e sottopone all'approvazione del Provveditore generale dello Stato un preventivo di spesa in applicazione delle determinazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. I preventivi potranno essere modificati soltanto in caso di variazione alle commesse.

Le variazioni ai tariffari o ai prezzi di cui al primo comma del presente articolo, deliberate dalla Commissione, si applicano alle commesse non consegnate alla data di richiesta della variazione. I preventivi devono corrispondentemente essere variati.

Le variazioni delle tariffe di cui al secondo comma sono stabilite entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni. Dette tariffe, nonchè i prezzi stabiliti dalla Commissione per singole commesse, non possono subire variazioni anche se le consegne avvengono negli esercizi successivi a quello per il quale è stata ordinata la fornitura.

Quanto stabilito dai precedenti commi troverà applicazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

I pagamenti delle rate di cui all'art. 6 della legge sono disposti all'inizio di ciascun trimestre.

I rendiconti di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge sono compilati sulla base delle liquidazioni relative ad ogni fornitura le quali devono corrispondere ai preventivi.

L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti è versata al conto dell'entrata del bilancio dello Stato entro dieci giorni dalla approvazione del relativo rendiconto da parte del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Sull'attività e sull'andamento dell'Istituto il presidente riferisce al Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono emanate istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali.

Sulla gestione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e sui servizi di cui al comma precedente il Provveditore generale dello Stato riferisce al Ministro per il tesoro.

La fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata dal personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte-valori.

Le carte da avvalorare e i valori sono assoggettati al controllo qualitativo e quantitativo. Per gli stampati a rigoroso rendiconto il controllo può essere limitato a quello quantitativo da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco.

Per le contazioni possono essere impiegati idonei mezzi meccanici.

Art. 9.

La vigilanza e il controllo dell'Ispettorato carte-valori possono essere svolti anche per le fabbricazioni di carte da avvalorare, di valori o di prodotti similari effettuate dall'Istituto in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge, qualora i committenti ne facciano richiesta. La relativa spesa sarà rimborsata allo Stato mediante versamento in conto entrate Tesoro.

Art. 10.

La conservazione e la distribuzione delle carte da avvalorare, dei valori e del materiale da stampa sono effettuate a cura del consegnatario del magazzino del Tesoro al quale l'Istituto deve fornire il personale, i locali e i materiali per la esecuzione del lavoro.

Il consegnatario del magazzino del Tesoro dipende dal capo della sezione dell'Ispettorato presso l'officina carte-valori e rende il conto giudiziale della propria gestione a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'attività del consegnatario è vigilata da un controllore che dipende direttamente dal capo del servizio Ispettorato carte-valori.

Il consegnatario e il controllore sono scelti tra il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e sono nominati dal Ministro per il tesoro.

Le spese derivanti all'Istituto dalla applicazione del primo comma del presente articolo sono anticipate all'inizio di ogni trimestre e conguagliate in base al rendiconto di fine esercizio.

Art. 11.

La conservazione e la distribuzione degli stampati a rigoroso rendiconto sono effettuate dal consegnatario dell'apposito magazzino.

Per la gestione del predetto magazzino si applicano le stesse norme stabilite per il magazzino del Tesoro dal precedente art. 10.

Art. 12.

I capi delle sezioni dell'Ispettorato carte-valori istituite presso le cartiere hanno in consegna il materiale filigranatore e la carta filigranata e ne rendono il conto giudiziale a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori effettivi, nonchè al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato carte-valori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge, almeno cinque giorni prima della data di adunanza. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio sceglie, mediante elezione a scrutinio segreto, i consiglieri di cui alla lettera *h*) e alla lettera *i*) dell'art. 10 della legge che, a norma dell'art. 11 della legge stessa, debbono far parte del Comitato esecutivo.

Il Consiglio nomina, scegliendolo tra il personale dell'Istituto, il segretario del Consiglio di amministrazione, il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai componenti ed ai revisori effettivi, nonchè al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato carte-valori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge, almeno cinque giorni prima delle adunanze.

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio interviene alle sedute e ne redige i verbali.

Art. 15.

L'anzianità da prendere in considerazione per la determinazione del componente del Comitato esecutivo che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, è quella di nomina. In caso di uguale anzianità sarà considerata l'età.

L'incarico di sostituire il presidente è incompatibile col rapporto di lavoro con l'Istituto.

Art. 16.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è redatto verbale che, dopo l'approvazione, seduta stante o nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, è firmato dal presidente e dal segretario.

Anche le deliberazioni del presidente sono annotate in apposito registro firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17.

I due componenti del Collegio dei revisori, uno effettivo e uno supplente, da scegliersi tra il personale dell'Istituto su terne appositamente indicate da ogni organizzazione sindacale a carattere nazionale, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono avere una anzianità di servizio non inferiore ai dieci anni.

In mancanza delle indicazioni da parte dei sindacati di elementi in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la scelta è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Delle riunioni del Collegio dei revisori deve essere informato il magistrato della Corte dei conti incaricato del controllo.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, determina gli emolumenti da corrispondere a coloro che partecipano all'attività degli organi di amministrazione e di revisione elencati nello art. 8 della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Assegnazione di presidenti a sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1966, con il quale si è proceduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle attribuzioni delle sezioni per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, con il quale il dott. ing. Antonio Franco, cessando dalla carica di presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato nominato presidente di detto Consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica con il quale, il dott. ing. Alberto Bianchi, cessando dalla carica di presidente del Magistrato alle acque e provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità, a seguito di tali nomine, di apportare delle varianti alla composizione del Consesso stabilita con il precitato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1966;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 21 agosto 1967, il dott. ing. Aldo Migliardi, è chiamato a presiedere la 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il dott. ing. Ennio Chiatante è chiamato a presiedere la 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il dott. ing. Alberto Bianchi è chiamato a presiedere la 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1967
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 39

(9598)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Nomina di un componente supplente della Commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi che, l'art. 9, istituisce una Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 38, relativo alla costituzione della Commissione per il quadriennio 1964-1967;

Vista la nota in data 31 maggio 1967, n. 122323, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rappresentato l'opportunità di provvedere alla nomina del dott. Tricoli Vincenzo a componente supplente della Commissione predetta, al fine

di assicurare la presenza di un proprio rappresentante alle riunioni della Commissione stessa, in caso di impedimento del dott. La Rosa Francesco;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Tricoli, direttore di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato componente supplente della Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 277

(9600)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1967.

Estensione dei compiti attribuiti alla Commissione consultiva di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1966, riguardanti la realizzazione degli impianti ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1967, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252, del 25 settembre 1963, concernente l'istituzione di apposita Commissione consultiva con il compito di esaminare le iniziative intraprese e di formulare pareri sui settori di intervento e sulla ubicazione degli impianti di interesse nazionale da realizzare ai sensi dell'art. 21, secondo comma, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 22 febbraio 1966, relativo alla nuova composizione della Commissione consultiva predetta;

Visto l'art. 10 della legge 27 ottobre 1967, n. 910, che autorizza la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico;

Considerata la necessità di procedere al coordinamento degli interventi di cui al citato art. 10 della legge 27 ottobre 1967, n. 910, analogamente a quanto predisposto per l'applicazione dell'art. 21, secondo comma, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Decreta:

Il compito attribuito alla Commissione consultiva, citata nelle premesse, è esteso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910, alle attività riguardanti la realizzazione degli impianti di particolare interesse pubblico, di cui all'art. 10 della legge menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 8a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 8u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9344)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 5-R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5J-R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9349)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Analba » categoria ovuli vaginali, della ditta L'Euterapica, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4069/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 settembre 1957, con il quale è stata registrata al n. 12850/A la categoria ovuli vaginali (scatola da 6) della specialità medicinale denominata « Analba », a nome della ditta L'Euterapica, con sede in Torino, via Pastrengo, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 5 dicembre 1958, con il quale è stata registrata al n. 12850/A la nuova confezione ovuli vaginali (scatola da 12) della suindicata specialità medicinale;

Considerato che, da un controllo effettuato presso l'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio il 19 novembre 1965 a Pisa, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, poichè la quantità di ossialbuminato di argento per ovulo è stata inferiore a quella dichiarata del 50,4 % e il peso medio degli ovuli circa la metà del dichiarato;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria ovuli vaginali (scatola da 6) e della nuova confezione ovuli vaginali (scatola da 12) della specialità medicinale denominata « Analba », registrata al n. 12850/A con decreti, rispettivamente, in data 3 settembre 1957 e 5 dicembre 1958, a nome della ditta L'Euterapica, con sede in Torino, via Pastrengo, 11, ora ditta Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(9604)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1967.

Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia.

IL MINISTO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *s*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 5 novembre 1966, che stabilisce le norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune delle norme fissate con il predetto decreto ministeriale, al fine di renderle più aderenti alla realtà tecnico-produttiva e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende effettuare la demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al medico provinciale, competenti per territorio, indicando:

a) il nome e il cognome del titolare della cantina o dello stabilimento, nonchè il nome o la ragione sociale della ditta;

b) l'esatta ubicazione della cantina o dello stabilimento;

c) il nome, il cognome e il titolo di studio del tecnico che effettuerà il trattamento.

Alla lettera di cui sopra deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di praticare la demetallizzazione.

Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente comunicata nella forma stabilita dai commi precedenti.

La comunicazione di cui al primo comma vale per tutti i trattamenti effettuati durante l'anno solare in corso e deve essere fatta almeno dieci giorni prima dell'inizio del primo trattamento.

Art. 2.

Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo precedente, quando la demetallizzazione riguarda vini rossi o vini liquorosi il titolare della cantina o dello stabilimento, prima di ogni trattamento con ferrocianuro di potassio, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, competente per territorio, al quale dovranno essere fornite anche le indicazioni relative alla qualità e alla quantità del vino da trattare, nonchè alla quantità del ferrocianuro di potassio da usarsi nel trattamento.

Art. 3.

La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonchè dagli enotecnici e dai periti agrari.

Art. 4.

Il tecnico responsabile, prima di iniziare il trattamento del vino con ferrocianuro di potassio, deve:

a) prelevare un campione da ciascuna partita di vino da trattare, ripartendolo in due bottiglie contenenti ognuna almeno centilitri 70 di prodotto;

b) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare la qualità e la quantità del vino da demetallizzare, nonchè il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

c) tenere uno dei campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno sei mesi, a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento;

d) accertare la quantità di ferrocianuro di potassio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile.

Il tecnico responsabile deve altresì:

1) annotare le singole operazioni, compreso il movimento del ferrocianuro di potassio, su un registro di carico e scarico conforme all'annesso *A*);

2) provvedere a che il registro di cui al precedente numero sia conservato, a disposizione degli addetti alla vigilanza, presso la cantina o stabilimento in cui viene effettuato il trattamento.

Il registro di cui al n. 1) del precedente comma, con fogli progressivamente numerati, deve essere vidimato, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Le annotazioni sul registro di cui al precedente comma debbono essere effettuate, all'atto stesso in cui vengono compiute le singole operazioni, con caratteri chiari ed indelebili, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco, ed ogni annotazione deve essere regolarmente trascritta e datata.

Art. 5.

Su ogni vaso vinario, contenente « vino in corso di demetallizzazione » e « vino demetallizzato », deve essere apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale devono essere riportati il numero della partita, quale risulta dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, nonchè lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento, usando rispettivamente le sigle « *C D* » e « *D* ».

I vasi vinari contenenti vino in corso di demetallizzazione devono essere chiusi con sigilli personali del tecnico responsabile, applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.

Nel caso di interruzione del trattamento con ferrocianuro di potassio prima del suo completamento, oppure nel caso di trattamento imperfetto, il tecnico responsabile deve nuovamente chiudere e sigillare i recipienti contenenti il vino in questione e darne immediata comunicazione telegrafica all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, tenendo il prodotto a disposizione di detto Istituto che potrà autorizzare il completamento del trattamento o disporre la distruzione del vino in presenza degli addetti alla vigilanza, se questo non sia recuperabile.

Art. 6.

A trattamento avvenuto, il vino deve presentare alla analisi, eseguita con i metodi ufficiali:

a) presenza di ferro;

b) assenza di residui di ferrocianuri, sia solubili che insolubili, ovvero di acido cianidrico libero o combinato.

Art. 7.

Il tecnico responsabile a trattamento ultimato, deve consegnare al titolare della cantina o dello stabilimento un campione del vino trattato, prelevato in presenza dello stesso e ripartito in due bottiglie contenenti ognuna non meno di centilitri 70 di prodotto, chiuse e sigillate con il suo timbro personale; su tali bottiglie deve essere apposta una etichetta sulla quale devono essere riportate le indicazioni atte ad individuare la partita di vino demetallizzato.

Uno dei campioni deve essere conservato dal titolare della cantina o stabilimento a disposizione degli addetti alla vigilanza, per almeno un anno.

Il tecnico responsabile, prima di rendere disponibile il vino trattato, deve rilasciare al titolare della cantina o dello stabilimento una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto alla demetallizzazione risponde ai requisiti stabiliti dall'art. 6.

Il titolare della cantina o dello stabilimento deve provvedere all'immediata eliminazione e distruzione dei depositi fecciosi residuati dal trattamento con ferrocianuro di potassio.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio vino demetallizzato con ferrocianuro di potassio deve riportare, sulle fatture commerciali e su ogni altro documento relativo al prodotto trattato, il numero della partita che ha subito il trattameno e la data in cui il trattameno stesso è stato ultimato.

Nel caso che il vino posto in commercio risulti dalla miscelazione di due o più partite demetallizzate con ferrocianuro di potassio, debbono essere riportati il numero e la data delle singole partite trattate.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, in luogo del numero della partita e della data in cui è stato ultimato il trattamento, può essere riportata la sigla del tecnico responsabile del trattamento formata dalle prime due lettere del suo cognome e del suo nome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

ANNESSO *A*
D. M. del 5 settembre 1967

Registro di carico e scarico per le operazioni di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio

(art. 5, lettera *s*), del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162)

Ditta (nome o ragione sociale della ditta) . . . .

Nome e cognome del titolare della ditta . . . .

Stabilimento o cantina sit . . nel comune di . . . .

(prov. di . . . .) via . . . . n. . . .

Nome e cognome del tecnico che effettua il trattamento . . . .

Titolo di studio del tecnico che effettua il trattamento . . . .

Il presente registro consta di n. . . . . . . fogli numerati e vidimati il . . . .

Firma leggibile del funzionario dell'Istituto di vigilanza

. . . .

Timbro
dell'Istituto
del M.A.F.

CARICO

N. d'ordine	Data operazione di carico	Vino da demetallizzare			Ferrocianuro di potassio			Annotazioni
		N. della partita	Vino bianco o rosato Hl	Vino rosso (1) Hl	Quantitativo introdotto Kg.	Estremi documenti di introduzione	Nominativo e indirizzo del fornitore	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto		....	....	....			
	A riportare		....	....	....			

(1) Per le partite di vino rosso, riportare, nella colonna annotazioni, gli estremi della comunicazione fatta all'Istituto di vigilanza.

SCARICO

N. d'ordine	Data inizio trattamento	Ferrocianuro di potassio		Vino sottoposto a demetallizzazione			Data e ora fine trattamento (1) con firma del tecnico responsabile	Annotazioni
		Quantità ferrocianuro potassio impiegato Kg.	Rimanenza di ferrocianuro di potassio Kg.	N. della partita (1)	Vino bianco o rosato Hl	Vino rosso Hl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto	....	....		....	....		
	A riportare	....	....		....	....		

(1) Dati da riportare sui recipienti e sui documenti d'accompagno.

(9805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 luglio 1967 « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la 1ª sessione del 1966 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 18 luglio 1967, al n. 9, in luogo di « Archiletti Franco » leggasi: « Archilletti Franco ».

(9745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di una zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Opera nazionale combattenti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 18 luglio 1967, prot. n. 17803, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Opera nazionale combattenti.

La zona comprende i territori dei seguenti Comuni in provincia di Latina:

Bassiano, Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, SS. Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'Ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(9606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.409.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9783)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9781)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9782)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.351.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9784)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.787.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9785)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Rosolina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.594.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9786)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.121.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9787)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.741.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9788)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.501.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9789)

Autorizzazione al comune di Massalombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Massalombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.596.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9790)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.335.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9791)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.432.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9792)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1967, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.119.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9793)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.987.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.233.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 580.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.186.375, per la copetrura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.974.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.745.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.818.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.538.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.363.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9803)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9779)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9778)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.415.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9780)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1967, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.630.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 19 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,88	623,40	623,37	623,445	623,35	—	623,44	623,445	623,20	623 —
$ Can.	579,27	579,50	580 —	579,75	579,30	—	579,70	579,75	579,40	579,25
Fr. Sv.	143,49	143,51	143,48	143,57	143,50	—	143,55	143,57	143,53	143,30
Kr. D.	89,88	89,94	89,96	89,95	89,90	—	89,94	89,95	89,93	89,90
Kr. N.	87,10	87,14	87,19	87,13	87,20	—	87,125	87,13	87,13	87,10
Kr. Sv.	120,89	120,90	120,95	120,915	120,90	—	120,91	120,915	120,92	120,90
Fol.	173,12	173,20	173,20	173,23	173,22	—	173,21	173,23	173,21	173,20
Fr. B.	12,55	12,557	12,5625	12,5625	12,545	—	12,5615	12,5625	12,55	12,55
Franco francese	126,98	127,10	127,13	127,135	127,10	—	127,139	127,135	127,03	127 —
Lst.	1733,43	1735 —	1735,15	1735,15	1734,50	—	1734,95	1735,15	1734,70	1733 —
Dm. occ.	155,71	155,76	155,77	155,80	155,70	—	155,80	155,80	155,77	155,55
Scell. Austr.	24,13	24,16	24,16	24,1625	24,10	—	24,1625	24,1625	24,15	24,15
Escudo Port.	21,62	21,62	21,63	21,63	21,60	—	21,63	21,63	21,62	21,60
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,4150	10,4150	10,38	—	10,4085	10,4150	10,41	10,40

Media dei titoli del 19 settembre 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	623,442
1 Dollaro canadese	579,725
1 Franco svizzero	143,56
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	87,127
1 Corona svedese	120,912
1 Fiorino olandese	173,22

Valuta	
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,135
1 Lira sterlina	1735,05
1 Marco germanico	155,80
1 Scellino austriaco	24,162
1 Escudo Port.	21.63
1 Peseta Sp.	10,412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da fare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonché la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1967
Registro n. 105 *Difesa, foglio n.* 199

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16 quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportate nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . . ,
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . . . . residente a (1) . . .
. . . . (provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(9814)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, riguardante modifiche ed integrazioni a detta legge n. 119;

Riconosciuta la opportunità di bandire un concorso a numero 53 posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Lauree ed abilitazione professionale richieste per l'ammissione

E' bandito un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica o in ingegneria elettronica, ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè, in quest'ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della stessa ammissione tutti gli aspiranti, debbono essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 2.
Limite di età

Possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato l'età di anni 32.

Il limite di età è elevato ad anni 37: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950) per i profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39:

per gli ex combattenti o assimilati, decorati al valore militare e promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati 40 anni di età.

Il limite massimo di anni 32 è elevato inoltre:

ad anni 40, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45, ritenendosi, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli Enti sotto qualsiasi forma costituita, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, — per mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo ed operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo - allegato B) *- Documentazione titoli*

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Concorsi, viale C. Colombo, 273 - Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza;

d) il titolo o i titoli di cui è in possesso ai fini dell'elevazione del limite massimo di età;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la laurea di cui è in possesso specificando la sezione, la sottosezione e l'Università presso la quale è stata conseguita nonchè, l'eventuale diploma di specializzazione in telecomunicazioni;

i) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) l'Amministrazione statale alla quale eventualmente appartenga indicando la data di assunzione e la qualifica in atto rivestita;

o) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

p) dovrà elencare ed allegare i titoli che ritenga utili con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da Notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda, nel suddetto termine di giorni 60, agli Uffici di appartenenza.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il numero di protocollo, il timbro a data ed il bollo dell'Ufficio e la trasmetterà senza indugio alla superiore Direzione centrale o Ispettorato i quali, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente Reparto 1° - Sezione I della Direzione centrale personale e affari generali.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

In ogni caso non si terrà conto di domande e titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella delle poste e telegrafi; i soli aspiranti comunque dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno, nella domanda, far espresso riferimento a titoli già prodotti, indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Art. 4.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I soli requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 6.

Ammissione ed esclusione dal concorso - Programma e diario esami - Votazione - Valutazione - Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede o le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta; tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, del punto ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo di quattro punti. Sarà comunque considerato come titolo l'idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per essere ammessi a ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

fotografia, recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata da sindaco o da notaio;

carta d'identità;

libretto ferroviario;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orali sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente o da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale per il personale e gli affari generali - Reparto I - Sezione I, viale Cristoforo Colombo, 273, Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui ai punti che seguono:

1) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi alto-atesini, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione alla pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione Centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 400;

6) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione in carta da bollo da L. 400 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

7) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

8) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 400;

9) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli orfani dei caduti per servizio ed i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati al precedente n. 9, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire apposito certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre copia dello stato matricolare in competente carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo;

13) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, la data di inizio, la durata, la natura del servizio stesso ed i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

14) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dai competenti organi;

15) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 in data non anteriore ai tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato allo ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti alla A.S.S.T. e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra indicati in carta da bollo, ad eccezione di quello indicato al punto 2). Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale per il personale e gli affari generali, Reparto 1° - Sezione I, viale Cristoforo Colombo, 273 - Roma, entro il termini di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia in competente bollo e debitamente autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione ovvero certificato di abilitazione provvisoria ovvero copia in competente bollo e debitamente autenticata;

3) estratto per riassunto di nascita in carta da bollata da L. 400 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità delegate;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune d'origine o di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

7) certificato medico su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'Ufficio sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) copia aggiornata in competente bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio miiltare (ove non sia stato già prodotto a termini per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare in competente bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli Organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengono a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato, dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

9) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti alla A.S.S.T. e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'Ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 11. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Art. 11.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui all'art. 8);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'A.S.S.T. nella forma prescritta);

il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (salvo il riferimento come sopra);

il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 10.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), di cui all'art. 10 del presente bando purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 12.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 10, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore ai sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego cono decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verrano conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1967
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 010

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1ª Prova: Principi scientifici ed elettrotecnica.

1) Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni; principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica, sistema di unità di misura M.K.S.C.

2) L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità Elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3) Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza, coefficienti di influenza e capacità parziali.

4) Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sulla energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5) Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti.

I circuiti filiformi; trattazione generale.

6) La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica.

7) Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8) Il campo magnetico (stazionario nella materia). Intensità di magnetizzazione, suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isterisi. Permeabilità differenziale. Condizione di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9) Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f. e. m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico, di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Opkinson. Magneti permanenti.

10) Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biet-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11) Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presenza percorsi da corrente;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di autoinduzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12) Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forma differenziale. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13) Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di conduttore delimitato da una superficie piana di profondità posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14) Grandezze periodiche di forma qualsivoglia ed analisi di Fourier.

Grandezze alternative sinusoidali; operazioni su di esse, rappresentazione grafica e metodo simbolico.

15) Studio dei circuiti a corrente alternata sinusoidale a regime permanente e transitorio. Caso particolare di due circuiti accoppiati magneticamente a regime permanente. Risonanza. Potenza elettrica: attiva, reattiva ed apparente.

16) Sistemi polifasi e, in particolari trifasi. Relazioni fondamentali. Potenza, fattore di potenza dei sistemi trifasi. Campo magnetico rotante Ferraris. Misure di potenza e di fattore di potenza dei circuiti monofasi e trifasi.

17) I circuiti a costanti distribuite. Equazioni delle linee. Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitivamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

18) Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternative: a ponte, potenziometrico, di proiezione.

2ª *Prova*: Macchine elettriche, impianti elettrici ed elettronica.

1) Principi di funzionamento delle macchine elettriche, rendimento, perdite, sovrariscaldamento, reversibilità. Cenni sulle particolarità costruttive delle macchine elettriche.

2) Trasformatori; equazioni e relazioni fondamentali; funzionamento in parallelo. Autotrasformatori e trasformatori di misura.

3) Macchine rotanti a corrente continua ed alternata, caratteristiche:

a) Regolazione di velocità dei motori;

b) Funzionamento in parallelo delle macchine rotanti sincrone ed a corrente continua.

4) Conversione della energia elettrica, staticamente e a mezzo di macchine rotanti.

5) Progetto di massima e schemi di piccole centrali per alimentazione di impianti industriali. Cabina di trasformazione, impianti di conversione e rifasamento.

6) Tubi elettronici. Poliodi a vuoto. Poliodi a gas. Poliodi a semiconduttore. Fotocelle.

7) Amplificatori (a resistenza e capacità, selettivi, per correnti continue, operazionali). Amplificatori e retroazione.

8) Generatori elettronici di oscillazioni.

9) Modulatori e demodulatori. Convertitori di frequenza.

10) Cenni sopra gli apparati e gli impianti elettronici industriali.

3ª *Prova*: Elementi di statistica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.

1) Elementi fondamentali della teoria dell'elasticità.

2) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee.

3) Materiali per linee:

caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

PROVA ORALE

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in particolare.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO B

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale per il personale e gli affari generali - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo, 273. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome, scritto in caratteri stampatello ovvero dattiloscritti), nato il . . . . a . . . . (Provincia di . . . . .) domiciliato a . . . . (Provincia di . . . . .) e residente in . . (Provincia di . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . . .

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) (ove occorra) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età, del titolo . (dichiarare il possesso di uno o più dei titoli di cui all'art. 2 del bando);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

e) di essere in possesso della laurea in . . . sezione . . sottosezione . . . . conseguita presso l'Università di . . e (ove occorra) del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni;

f) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero il certificato di abilitazione provvisoria conseguita in data . ;

g) di aver prestato servizio militare (4);

h) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (5);

i) ai fini di una eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli . . .

l) l'indirizzo al quale siano trasmesse le eventuali comunicazioni e il seguente . . Si impegna a comunicarne le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . ., lì . . . .

Firma (vedasi *N. B.*)

. . . . . .

N.B. — La firma dell'aspirante posta in calce sulla domanda deve essere autenticata dal notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario specificare le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(4) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . . .

(5) Ovvero di aver prestato servizio nella P.A. di . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risolto per le seguenti cause . . ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la P.A. . . . ove fu assunto dal . . . . . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di . . .

(8444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Nuova graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5128 del 29 agosto 1967, con il quale è stata annullata, per i motivi nel provvedimento stesso indicati, la graduatoria di merito, approvata con decreto precedente n. 4317 del 13 luglio 1967, dei concorrenti al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, indetto con bando n. 1148 del 15 marzo 1965;

Ritenuto, pertanto, di dover formulare ex novo detta graduatoria di merito;

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 5529 del 5 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Saltarelli Giuseppe . . . . punti 62,470
2. Tatarelli Antonio . . . . » 60,923
3. Ruscetta Mario . . . . » 55,918
4. D'Onofrio Agostino . . . . » 49,005
5. D'Atino Domenico . . . . » 48,006
6. Polli Luigi . . . . » 46,540

La sopraelencata graduatoria sostituisce la graduatoria di merito approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967 ed annullata con successivo decreto n. 5128 del 29 agosto 1967.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 29 agosto 1967

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 15 marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5529 del 5 novembre 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 5130 del 30 agosto 1967, con il quale è stato annullato il predetto decreto n. 4318 del 13 luglio 1967, concernente la nomina dei candidati vincitori dei posti di medico condotti vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, messi a concorso con decreto n. 1148 del 15 marzo 1965;

Visto il decreto n. 5129 del 29 agosto 1967, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, in sostituzione della graduatoria approvata con decreto n. 4317 del 13 luglio 1967 ed annullata con decreto n. 5128 del 29 agosto 1967;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori in relazione a detta nuova graduatoria di merito ed all'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Saltarelli Giuseppe: Formia (prima condotta);
2) Ruscetta Mario: Roccosecca dei Volsci (condotta medica unica)

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina addì 30 agosto 1967

Il medico provinciale: MELE

(9367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 28 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1964;
Visto il successivo decreto n. 4013 del 23 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti gli atti prodotti dalla Commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato in epigrafe:

1. Speranza Evandro	punti	60,7539
2. Marcelli Antonio	»	59,7099
3. Lattanzio Francescantonio	»	54,1983
4. Fischioni Paolo	»	54,0000
5. Amiconi Vincenzo	»	53,8575
6. D'Alesio Pietro	»	53,6481
7. Vesi Giuseppe	»	53,2450
8. Marini Antonio	»	53,1165
9. Rossi Severino	»	52,6525
10. De Luca Germano	»	52,2141
11. Cerutti Mario	»	51,2025
12. Di Cesare Riccardo	»	50,9875
13. Caione Fernando	»	50,7775
14. Chiola Leonardo Pio	»	49,5000
15. Galeota Gaetano	»	49,0675
16. Raffaele Cesare Berardo	»	48,7000
17. Giovinazzi Tonyto	»	42,2500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Lo stesso verrà affisso per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 26 agosto 1967

Il medico provinciale: LANCETTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1964, bandito con atto n. 1907 del 28 maggio 1966;
Visto l'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle relative domande di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoindicati, quali vincitori del concorso indicato in epigrafe, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Speranza Evandro: L'Aquila (frazione Coppito);
2) Marcelli Antonio: Pratola Peligna (2ª condotta);
3) Lattanzio Francescantonio: Tagliacozzo (2ª condotta);
4) Fischioni Paolo: Montereale (3ª condotta);
5) Amiconi Vincenzo: Magliano de' Marsi (2ª condotta);
6) D'Alessio Pietro: Civitella Alfedena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 26 agosto 1967

Il medico provinciale: LANCETTA

(9207)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.